

# Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini

Avamprogetto

(Legge sul diritto d'autore, LDA)

Modifica del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 95, 122 e 123 della Costituzione federale<sup>1</sup>,  
visto il messaggio del Consiglio federale del.....<sup>2</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 9 ottobre 1992<sup>3</sup> sul diritto d'autore è modificata come segue:

*Art. 10 cpv. 2 lett. c<sup>bis</sup> (nuova) ed f*

<sup>2</sup>Egli ha in particolare il diritto di:

- c.<sup>bis</sup> mettere con un procedimento qualsiasi a disposizione l'opera in modo che chiunque possa accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta;
- f. far vedere o udire opere messe a disposizione, diffuse o ritrasmesse.

*Art. 19 cpv. 2 e 3, frase introduttiva*

<sup>2</sup>Fatto salvo il capoverso 3, chi ha diritto d'utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire gli esemplari occorrenti anche da un terzo; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono, fra l'altro, anche le biblioteche che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.

<sup>3</sup>Al di fuori della cerchia privata ai sensi del capoverso 1 lettera a non sono ammesse:

*Art. 20* Compenso per l'uso privato

<sup>1</sup>La persona che riproduce opere, per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoversi 1 e 2, è tenuta a versare un compenso all'autore.

<sup>2</sup>I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate.

*Art. 20a (nuovo)* Debitore del compenso per l'uso privato

<sup>1</sup>Il compenso per la riproduzione di opere nella cerchia privata ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettera a va versato dal fabbricante o dall'importatore degli apparecchi e dei supporti audio, audiovisivi o di dati, atti all'allestimento di

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF ...

<sup>3</sup> RS 231.1

riproduzioni; i tributi sugli apparecchi e sui supporti vergini possono essere cumulati.

<sup>2</sup>Il compenso per la riproduzione di opere per uso privato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 lettere b e c e capoverso 2 va versato dal fabbricante o dall'importatore degli apparecchi e dei supporti audio, audiovisivi o di dati, atti all'allestimento di riproduzioni, e dal proprietario dell'apparecchio.

<sup>3</sup>Le piccole e medie imprese che riproducono soltanto saltuariamente o in quantità esigue opere per informazione interna o documentazione (art. 19 cpv. 1 lett. c) non devono alcun compenso come proprietarie degli apparecchi.

<sup>4</sup>Nell'ambito della sorveglianza delle tariffe (art. 55-60), la Commissione arbitrale verifica se i diritti al compenso per la riproduzione di opere per uso privato (art. 20 cpv. 1) sono esercitati in modo equo.

#### *Art. 22a (nuovo) Messa a disposizione di opere diffuse*

<sup>1</sup>Il diritto di mettere a disposizione opere musicali non teatrali contenute in programmi radiofonici o televisivi in relazione con la loro emissione (art. 10 cpv. 2 lett. c<sup>bis</sup>), può essere esercitato unicamente per il tramite di una società di gestione autorizzata.

<sup>2</sup>Il capoverso 1 non è applicabile alle emissioni essenzialmente musicali.

#### *Art. 24a (nuovo) Riproduzioni temporanee*

La riproduzione temporanea di un'opera è autorizzata, se:

- a. è transitoria o accessoria;
- b. è parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnico;
- c. è eseguita all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete fra terzi con l'intervento di un intermediario o un'utilizzazione legittima dell'opera; ed
- d. è priva di rilievo economico proprio.

#### *Art. 24b (nuovo) Riproduzioni a fini di diffusione*

<sup>1</sup>Se, a fini di diffusione, si utilizzano supporti audio e audiovisivi ottenibili in commercio o messi a disposizione, il diritto di riproduzione di opere musicali non teatrali può essere esercitato unicamente per il tramite di una società di gestione autorizzata e secondo le sue tariffe per il diritto di diffusione.

<sup>2</sup>Le riproduzioni eseguite in virtù del capoverso 1 non possono essere né alienate né messe in circolazione in qualsiasi altro modo; devono essere eseguite dall'organismo di diffusione con i propri mezzi. Vanno distrutte non appena abbiano adempito il loro scopo.

<sup>3</sup>La gestione collettiva obbligatoria del diritto di riproduzione ai sensi del capoverso 1 è applicabile soltanto nei confronti degli organismi di diffusione sottoposti alla legge federale del 21 giugno 1991<sup>4</sup> sulla radiotelevisione (LRTV).

<sup>4</sup>Il presente articolo non è applicabile alle utilizzazioni che oltre al diritto di riproduzione concernono anche il diritto all'integrità dell'opera secondo l'articolo 11 capoverso 1.

*Art. 24c (nuovo) Utilizzazione da parte di disabili*

<sup>1</sup>Un'opera può essere riprodotta in una forma accessibile ai disabili, qualora per tali persone la fruizione dell'opera nella forma già pubblicata risulti impossibile o difficile.

<sup>2</sup>Tali esemplari dell'opera possono essere allestiti e messi in circolazione soltanto ad uso dei disabili e senza scopo di lucro.

<sup>3</sup>Per la riproduzione e la distribuzione della sua opera in una forma accessibile ai disabili, l'autore ha diritto a un compenso, sempre che non si tratti dell'allestimento di singoli esemplari.

<sup>4</sup>Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata (art. 40 segg.).

*Art. 33 cpv. 1 e 2 lett. a, b, c, d<sup>bis</sup> (nuova) ed e*

<sup>1</sup>È artista interprete la persona fisica che esegue un'opera o un'espressione di folclore o che partecipa sul piano artistico a una tale esecuzione.

<sup>2</sup>L'artista interprete ha il diritto esclusivo di:

- a. far vedere o udire la sua prestazione o la fissazione di quest'ultima in un luogo diverso da quello in cui è presentata;
- b. trasmettere la sua prestazione o la fissazione di quest'ultima per radio, televisione o mediante procedimenti analoghi, anche mediante circuiti, o ritrasmettere la prestazione trasmessa per mezzo di installazioni tecniche il cui titolare non è l'organismo di diffusione d'origine;
- c. registrare la sua prestazione o la fissazione di quest'ultima su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di dati e riprodurre tali registrazioni;
- d.<sup>bis</sup> mettere a disposizione la sua prestazione o la fissazione di quest'ultima, con qualsiasi mezzo, in modo che ciascuno possa accedervi dal luogo e al momento di sua scelta;
- e. far vedere o udire la sua prestazione o la fissazione di quest'ultima quando sono diffuse, ritrasmesse o messe a disposizione.

*Art. 33a (nuovo) Diritti morali dell'artista interprete*

<sup>1</sup>L'artista interprete ha il diritto di far riconoscere la sua qualità di artista interprete per la sua prestazione.

<sup>2</sup>La protezione dell'artista interprete da alterazioni della sua prestazione è retta dall'articolo 28 e seguenti del Codice civile svizzero<sup>5</sup>. Tale protezione cessa con la morte dell'artista interprete; è fatta salva la durata di protezione secondo l'articolo 39 LDA.

*Art. 35 cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup>L'artista interprete ha diritto a un compenso qualora supporti audio o audiovisivi disponibili in commercio o messi a disposizione siano utilizzati ai fini di diffusione, ritrasmissione, ricezione pubblica (art. 33 cpv. 2 lett. e) o rappresentazione.

<sup>4</sup>*Abrogato*

*Art. 36 Diritti del produttore di supporti audio o audiovisivi*

Il produttore di supporti audio o audiovisivi ha il diritto esclusivo di:

- a. riprodurre le registrazioni e di offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti;
- b. mettere a disposizione le registrazioni, con qualsiasi mezzo, in modo che ciascuno possa accedervi dal luogo e al momento di sua scelta.

*Art. 37 lett. e (nuova)*

L'organismo di diffusione ha il diritto esclusivo di:

- e. mettere a disposizione la sua emissione, con qualsiasi mezzo, in modo che ciascuno possa accedervi dal luogo e al momento di sua scelta.

*Art. 38a (nuovo) Registrazioni d'archivio*

I diritti previsti al presente titolo, necessari per la gestione di registrazioni d'archivio degli organismi di diffusione, di opere audiovisive e di supporti audio o audiovisivi sono esercitati secondo le regole della gestione d'affari senza mandato da una società di gestione autorizzata, sempre che:

- a. i titolari del diritto o il loro luogo di dimora non siano noti;
- b. gli oggetti da gestire siano stati prodotti o allestiti in Svizzera e che da allora siano trascorsi almeno dieci anni.

<sup>5</sup> RS 210

### **Titolo terzo a: Protezione delle misure tecniche e delle informazioni sul regime dei diritti**

#### *Art. 39a (nuovo) Protezione delle misure tecniche*

<sup>1</sup>Fino alla scadenza dei termini di protezione, le misure tecniche destinate alla protezione delle opere letterarie e artistiche ai sensi dell'articolo 2 e degli oggetti protetti dal titolo 3 non possono essere eluse.

<sup>2</sup>Sono protette contro l'elusione le tecnologie e i dispositivi, come controlli d'accesso e delle copie, meccanismi per la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione, che il titolare del diritto o il titolare di licenza esclusiva impiega per impedire o controllare utilizzazioni non autorizzate di opere e altri oggetti protetti.

<sup>3</sup>È vietato fabbricare, importare, offrire al pubblico, alienare o distribuire in altro modo, noleggiare, lasciare in uso, fare pubblicità per la vendita e possedere a scopi commerciali attrezzature, prodotti o componenti così come fornire prestazioni di servizio, che:

- a. sono oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere;
- b. non hanno, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o
- c. sono principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di misure tecniche.

<sup>4</sup>Il divieto di elusione non è applicabile a chi elude una misura tecnica esclusivamente allo scopo di procedere a un'utilizzazione legalmente autorizzata.

#### *Art. 39b (nuovo) Obblighi dell'utente di misure tecniche*

<sup>1</sup>Chi protegge con misure tecniche opere o altri oggetti protetti, deve:

- a. fornire indicazioni chiaramente riconoscibili sulle caratteristiche di tali misure e sulla propria identità;
- b. prendere, se una persona avente legittimo accesso all'oggetto protetto glielo chiede, i provvedimenti che permettono a tale persona di utilizzare l'oggetto nei modi consentiti dalla legge.

<sup>2</sup>Il capoverso 1 lettera b non è applicabile alla riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d'opera disponibili in commercio.

<sup>3</sup>Chi, nell'impiegare misure tecniche viola gli obblighi di cui al capoverso 1, non ha diritto alla protezione prevista all'articolo 39a.

<sup>4</sup>Se l'interesse pubblico lo esige, il Consiglio federale può ordinare ulteriori regole sull'impiego di misure tecniche nel settore della protezione del diritto d'autore.

#### *Art. 39c (nuovo) Protezione delle informazioni sul regime dei diritti*

<sup>1</sup>Le informazioni sul regime dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini non possono essere né rimosse né alterate.

<sup>2</sup>Sono protette le informazioni elettroniche fornite dal titolare del diritto o dal titolare di licenza esclusiva sull'identificazione di opere e altri oggetti protetti o sulle modalità e condizioni della loro utilizzazione così come numeri o codici costituenti tali informazioni, quando un tale elemento d'informazione:

- a. sia apposto su un supporto audio, audiovisivo o di dati; o
- b. appaia in relazione con la comunicazione virtuale di un'opera o di un altro oggetto protetto.

<sup>3</sup>È vietato riprodurre, importare, offrire al pubblico, alienare o distribuire in altro modo, diffondere, far vedere o udire così come mettere a disposizione le opere o gli altri oggetti protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni sul regime dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini.

<sup>4</sup>La protezione delle informazioni sul regime dei diritti cessa con la scadenza della durata di protezione dell'opera o dell'oggetto protetto cui tali informazioni si riferiscono.

*Art. 40 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> (nuova), b e c (nuova) e cpv. 3*

<sup>1</sup>Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione:

- a.<sup>bis</sup> la gestione dei diritti esclusivi sempre che la presente legge li sottoponga alla gestione collettiva obbligatoria;
- b. l'esercizio dei diritti al compenso previsti nella presente legge;
- c. la gestione dei diritti di protezione affini prevista nell'articolo 38a.

<sup>3</sup>La gestione personale di diritti esclusivi ai sensi del capoverso 1 lettera a da parte dell'autore o dei suoi eredi non sottostà a tale sorveglianza.

*Art. 52 cpv. 2*

<sup>2</sup>*Abrogato*

*Art. 55 cpv. 4 (nuovo)*

<sup>4</sup>La Commissione arbitrale percepisce emolumenti per le sue decisioni e le sue prestazioni di servizio; il Consiglio federale ne fissa il tariffario.

*Art. 62 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3 (nuovo)*

<sup>1</sup>Chi è leso o rischia di essere leso nel suo diritto d'autore o nel suo diritto di protezione affine oppure nella protezione conferita alle sue misure tecniche o alle sue informazioni sul regime dei diritti può chiedere al giudice:

<sup>3</sup>Chi non riesce a far valere il proprio diritto con una richiesta ai sensi dell'articolo 39b capoverso 1 lettera b può chiedere al giudice che obblighi l'utente delle misure tecniche a dare seguito a tale richiesta.

*Art. 67 cpv. 1 lett. g<sup>bis</sup> (nuova) e i*

A querela della parte lesa, è punito con la pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:

- g.<sup>bis</sup> mette un'opera a disposizione, mediante un procedimento qualsiasi, in modo che ognuno possa accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta;
- i. fa vedere o udire un'opera messa a disposizione, diffusa o ritrasmessa;

*Art. 69 cpv. 1 lett. e, e<sup>bis</sup> (nuova) ed e<sup>ter</sup> (nuova)*

<sup>1</sup>A querela della parte lesa, è punito con la pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:

- e. fa vedere o udire una prestazione messa a disposizione, diffusa o ritrasmessa;
- e.<sup>bis</sup> utilizza una prestazione sotto falso nome o sotto un nome diverso dal nome d'arte scelto dall'artista interprete;
- e.<sup>ter</sup> mette una prestazione, un supporto audio o audiovisivo oppure un'emissione a disposizione, mediante un procedimento qualsiasi, in modo che ognuno possa accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta;

*Art. 69a (nuovo) Violazione della protezione delle misure tecniche o delle informazioni sul regime dei diritti*

<sup>1</sup>A querela della parte lesa nella protezione conferita alle sue misure tecniche o alle sue informazioni sul regime dei diritti, è punito con la pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:

- a. elude misure tecniche ai sensi dell'articolo 39a capoverso 2 con l'intento di procedere a un'utilizzazione non autorizzata di opere o altri oggetti protetti o di rendere possibile una tale utilizzazione a terzi;
- b. fabbrica, importa, offre al pubblico, aliena o distribuisce in altro modo, noleggia, lascia in uso o possiede a scopi commerciali attrezzature o prodotti che servono principalmente a eludere misure tecniche ai sensi dell'articolo 39a capoverso 2;
- c. offre o fornisce prestazioni di servizio per eludere misure tecniche ai sensi dell'articolo 39a capoverso 2;
- d. fa pubblicità per mezzi o prestazioni di servizio destinati a eludere le misure tecniche ai sensi dell'articolo 39a capoverso 2;
- e. rimuove o altera informazioni elettroniche sul regime dei diritti d'autore e dei diritti di protezione affini ai sensi dell'articolo 39c capoverso 2;
- f. riproduce, importa, offre al pubblico, aliena o distribuisce in altro modo, diffonde, fa vedere o udire oppure mette a disposizione opere o altri oggetti protetti dai quali sono state rimosse o alterate le informazioni sul regime dei

diritti d'autore e dei diritti di protezione affini ai sensi dell'articolo 39c capoverso 2.

<sup>2</sup>Se agisce per mestiere, l'autore dell'infrazione è perseguito d'ufficio. È punito con la pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

<sup>3</sup>Gli atti previsti al capoverso 1 lettere e ed f sono punibili soltanto quando sono commessi da una persona che sa o che in base alle circostanze è tenuta a sapere che commette, rende possibile, facilita o dissimula la violazione di un diritto d'autore o di un diritto di protezione affine.

*Art. 70a (nuovo)* Violazione dell'obbligo del contrassegno legato all'impiego delle misure tecniche

Chi viola intenzionalmente l'obbligo del contrassegno ai sensi dell'articolo 39b capoverso 1 lettera a è punito con la multa fino a 20 000 franchi.

II

La modifica del diritto vigente figura nell'allegato.

III

<sup>1</sup>La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup>Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

*Allegato*

**Modifica del diritto vigente**

Il seguente atto è modificato come segue:

**Legge federale del 24 marzo 1995<sup>6</sup> sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LPI)**

*Art. 13 cpv. 2*

*Abrogato*

<sup>6</sup> RS 172.010.31